



ORIGINALE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 29

Adunanza del **08-05-2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **otto** del mese di **maggio** alle ore **12:00** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Barbati Angelo | Presente |
| 2. Di Giuseppe Rosella | Presente |

Presenti n. 2 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Angelo Barbati** in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 1, commi 859 e seguenti, della Legge n. 145/2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*”;
- Con l'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018, testualmente viene sancito che “*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”;*
- L'art. 1, comma 859, della Legge n. 145/2018, dispone che le amministrazioni applicano le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 “*se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*”. Sancisce inoltre che le amministrazioni applicano “*le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*”;
- Lo stesso articolo 1, comma 863, della Legge n. 145/2018, sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “*gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione*”;
- L'art. 1, comma 868, della Legge n. 145/2018, dispone che, a decorrere dal 2021, “*le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.*”;

ATTESO che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito al 31/12/2019 = € 106.060,96;
- Stock del debito al 31/12/2020 = € 201.744,55;

- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2020 = € 1.520.728,00;
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2020 = 16,83;
- Rapporto stock debito commerciale anno 2020 / 2019 = 1,90;

RILEVATO che:

- Il Comune non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2019 all'esercizio 2020 poiché detta grandezza finanziaria è aumentata;
- Il Comune ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 16,83 giorni;

RILEVATO pertanto che l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali nella percentuale del 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

VISTE:

- La Legge n. 77/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020 "*decreto rilancio*", che all'art. 106, al comma 3-bis, si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;
- La decisione presa nella seduta della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali del 12 gennaio 2021, con la quale i termini per l'approvazione del bilancio finanziario 2021/2023 vengono ulteriormente prorogati al 31/03/2021;
- L'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22/03/2021 "*decreto sostegni*", che prevede un nuovo differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 30 aprile 2021;
- La decisione assunta nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 29/04/2021, nella quale è stata approvata la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali 31 maggio 2021;

VISTI:

- I pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. **Per le causali** di cui in premessa narrativa, di dare atto che il Comune di Trescore Cremasco è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), per la percentuale del 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;
2. **Di confermare** che la quantificazione dell'accantonamento verrà effettuata in sede di approvazione degli schemi di bilancio 2021-2023, illustrando il dettaglio del calcolo nella nota integrativa e negli allegati del bilancio medesimo;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano, la Giunta Comunale

DELIBERA

3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, c. 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Angelo Barbati

IL Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio
